

Il RPCT non è incompatibile con il ruolo di membro dell'ufficio per i procedimenti disciplinari

Scritto da Interdata Cuzzola | 16/07/2021

Non sussiste incompatibilità tra il ruolo di responsabile prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e quello di componente dell'ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD): è quanto affermato dalla Corte dei Cassazione, sez. lav., nella sent. n. 15239 dello scorso 1° giugno.

I giudici hanno richiamato il comma 7 dell'art. 1 della Legge n. 190/2011 (c.d. Legge Anticorruzione), nel testo oggi vigente a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 41 del Decreto Legislativo n. 97/2016, il quale, nel prevedere che il RPCT *"indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza"*, opera una distinzione fra tale responsabile e l'ufficio per i procedimenti disciplinari: tuttavia, secondo la Corte, la disposizione *"certamente postula una alterità dei due uffici ma non indica espressamente una loro incompatibilità, anzi, nel rimarcare la necessaria differenza che esiste tra ufficio del Responsabile della prevenzione della corruzione e Ufficio dei procedimenti disciplinari, non sembra escludere la possibilità che il primo sia anche componente dell'UPD"*.